

1892

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Milano, 09/01/2020

Polizza n. 501152964
 Gerenza di Milano 010140
 Decorrenza 31.12.2019
 Scadenza 31.12.2022
 Ramo 52 - Categoria 132

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI

Oggetto garanzia: D.Lgs n.152/2006 e smi , PARTE II, TITOLO III-BIS-LR n.21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi – DGR n.1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C.BERTI PICHAT n. 2/4 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'IMPIANTO DI RECUPEROENERGETICO (IRE) E CONNESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR/CSS PRESSO COMPARTOPOLIFUNZIONALE DITRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6(DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") -AGGIORNAMENTO AIA PER ADEGUAMENTO CONDIZIONI DI ESERCIZIO ANNO 2020 SECONDO DGR n. 1062/2019;

Importo garantito: euro 140.000,00 (euro centoquarantamila/00)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

La durata dell'assicurazione è stabilita in anni 1 con inizio dal 31.12.2019 e scadenza al 31.12.2022 e per tale durata il Contraente si impegna a pagare, in via anticipata, alla Società, il premio sotto specificato.

PREMIO ALLA FIRMA

Capitale assicurato: € 140.000,00
Premio alla firma dal 31/12/2019 al 31/12/2022

Valori espressi in € (Euro)

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
888,89	111,11	1.000,00

La presente polizza viene emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in Milano, 09/01/2020

Il pagamento di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in mie mani oggi 31/12/19 in MILANO

IL BROKER

MARSH s.p.a.

Allianz S.p.A.
 Sede Legale
 Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
 Telefono +39 02 7216.1
 Fax +39 02 2216.5000
 allianz.spa@pec.allianz.it
 www.allianz.it

Direzione Generale e uffici
 Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
 Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
 C.F. e Registro Imprese di Milano
 n. 05032630963 - Rappresentante
 del Gruppo IVA Allianz
 con P.IVA n. 01333250320

Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
 Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
 Albo Gruppi Assicurativi n. 018
 Società con unico socio soggetta alla
 direzione e coordinamento di
 Allianz SE - Monaco

Premesso:

con deliberazione n. DET-AMB-2019-6054 del 31/12/2019 ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha rilasciato autorizzazione Integrale Ambientata (AIA) per l'annualità 2020 cioè dal 01/01/2020 al 31/12/2020 alla ditta HERAMBIENTE SPA con sede legale in Via C. Berti Pichat 2/4 Bologna e stabilimento/sede operativa in Ravenna (RA) (in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attività di RECUPEROENERGETICO (IRE) E CONNESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR/CSS PRESSO COMPARTOPOLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") - AGGIORNAMENTO AIA PER ADEGUAMENTO CONDIZIONI DI ESERCIZIO ANNO 2020 SECONDO DGR n. 1062/2019;

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro 140.000,00

che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

TUTTO CIO' PREMESSO

la società ALLIANZ S.p.A. inserita nell'elenco IVASS delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n° 348 con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha una durata di giorni 365 a partire dal 01.01.2020.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 Delimitazione della garanzia**

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere ad ARPAE a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 Durata della polizza

La durata della presente garanzia fidejussoria è fino al 31.12.2020 data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi 2 anni e cioè fino al 31.12.2022

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;

cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;

soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizza di cui al precedente punto c);

revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE


NEA Ambiente
 amministratore delegato
 Andrea Ramonda

IL BENEFICIARIO

ALLIANZ SPA
 Agenzia di Milano



La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) (quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio. Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- a) l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo;
oppure
- b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Arpae che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Altre Polizze Cauzioni

Polizza n. 501152964

Avere notizie e informazioni sulle richieste e sulle esigenze del cliente è condizione indispensabile perché la Compagnia ed i suoi distributori possano individuare i prodotti che meglio soddisfano le sue necessità.

Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione al presente documento, confermando i dati da lei già forniti e completandolo con le eventuali ulteriori informazioni richieste.

CONTRAENTE

Nome Cognome/Ragione Sociale **AZIENDA HERAMBIENTE S.P.A.**

CF / P.IVA **02175430392**

Indirizzo **VIALE CARLO BERTI PICHAT 2/4 - 40127 BOLOGNA (BO)**

GERENZA DI MILANO
P.ZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO

☎ **02 7216 1 - 02 72162141**

Trattativa svolta da:
DIRETTA DI DIREZIONE

01K 00005011529640



Allianz 

Polizza n. 501152964

Il prodotto raccomandato è stato individuato come più adatto alle sue esigenze in considerazione della preferenza da lei manifestata in sede di raccolta delle Sue richieste ed esigenze per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consente un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- **La polizza fideiussoria sostituisce la cauzione che un Soggetto è tenuto a costituire a favore di un Terzo (Pubblica Amministrazione o Privato) a garanzia dell'adempimento di una o più obbligazioni previste dalla Legge o da un contratto sottoscritto dallo stesso Soggetto.**
La polizza fideiussoria è disciplinata dagli articoli 1936-1957 del codice civile.
In caso di inadempimento da parte del Soggetto la Compagnia, nella sua qualità di fideiussore, indennizza il Terzo per una somma pari al massimale riportato nella polizza.
La Compagnia di Assicurazione che ha pagato l'indennizzo è surrogata nei diritti che il Terzo aveva nei confronti del Soggetto e ha azione di regresso nei confronti di quest'ultimo per il recupero di quanto corrisposto al Terzo.

SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



Polizza n. 501152964

LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- In assenza di informazioni complete, non saremmo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le sue necessità di natura assicurativa ed i prodotti che possiamo proporre.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 14/01/2020

Firma dell'Intermediario

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

 **ERAmbiente**
amministratore delegato
Andrea Ramonda



Altre Polizze Cauzioni



Polizza n. 501152964

01K 00005011529640



Polizza fideiussoria per cauzioni

La tua polizza

Numero: 501152964
Contraente HERAMBIENTE

I tuoi riferimenti Allianz

GERENZA DI MILANO
P.ZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO
Telefono: 02 7216 1
Fax: 02 72162141

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tra Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Repp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333260320
Cap. Soc. euro 403.000.000 I.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua **Area Personale** sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Scheda di Polizza

Contraente

Ragione Sociale: AZIENDA HERAMBIENTE S.P.A.
 Codice fiscale/Partita IVA: 02175430392
 Indirizzo: VIALE CARLO BERTI PICHAT 2/4
 C.A.P.: 40127 Città: BOLOGNA (BO)

PEC:

Ente Garantito / Beneficiario

Ragione Sociale: Arpas Direzione Generale
 Indirizzo: Via Po, 5 Città: Bologna

Durata

Decorrenza: 31/12/2019 Scadenza: 31/12/2022

Durata: anni 3 mesi 0 giorni 0

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione.

CODICE GARANZIA: 132 SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI

Oggetto garanzia: D.Lgs n.152/2006 e smi , PARTE II, TITOLO III-BIS-LR n.21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n.1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C.BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATAAMBIENTALE (AIA) PER L'IMPIANTO DI RECUPEROENERGETICO (IRE) E CONNESSO IMPIANTO DIPRODUZIONE CDR/CSS PRESSO COMPARTOPOLIFUNZIONALE DITRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO INCOMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6(DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") -AGGIORNAMENTO AIA PER ADEGUAMENTOCONDIZIONI DI ESERCIZIO ANNO 2020 SECONDDODGR n. 1062/2019;

Importo garantito: euro 140.000,00 (euro centoquarantamila/00)

data di emissione: 31/12/2019


Premio

(importi espressi in euro)

	Imponibile	Alliquota	Imposte	Totale
Premio alla firma	888,89	12,50 %	111,11	1.000,00

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;



01K 00005011529640



Polizza n. 501152964

Scheda di Polizza

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI

Premesso:

con deliberazione n. DET-AMB-2019-8054 del 31/12/2019 ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha rilasciato autorizzazione Integrale Ambientata (AIA) per l'annualità 2020 cioè dal 01/01/2020 al 31/12/2020 alla ditta HERAMBIENTE SPA con sede legale in Via C. Berti Pichat 2/4 Bologna e stabilimento/sede operativa in Ravenna (RA) (in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attività di RECUPEROENERGETICO (IRE) E CONNESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR/CSS PRESSO COMPARTOPOLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,8 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") -AGGIORNAMENTO AIA PER ADEGUAMENTO CONDIZIONI DI ESERCIZIO ANNO 2020 SECONDO DGR n. 1062/2019;

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro 140.000,00


che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

TUTTO CIO' PREMESSO

la società ALLIANZ S.p.A. inserita nell'elenco I IVASS delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n° 348 con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha una durata di giorni 365 a partire dal 01.01.2020.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



01K 00005011529640



Polizza n. 501152964

Scheda di Polizza

Art. 1 Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere ad ARPAE a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 Durata della polizza

La durata della presente garanzia fidejussoria è fino al 31.12.2020 data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi 2 anni e cioè fino al 31.12.2022

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali)

(quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il

mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio.


Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 Pagamento del risarcimento



Polizza n. 501152964

Scheda di Polizza

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Arpae che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero


Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;



01K 00005011529640



Polizza n. 501152964

Scheda di Polizza

cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura della polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;

soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);

revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente


Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Condizioni che regolano il rapporto fra il Contraente e Allianz S.p.A. (di seguito denominata Società)

Art. 11 - Premio - Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società. In caso di proroghe dovute, il Contraente è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio; il mancato pagamento di essi non potrà essere opposto all'Amministrazione.

Art. 12 - Rivaluta- Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.



01K 00005011529640



Polizza n. 501152964

Scheda di Polizza


Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero- Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Controgaranzia- Nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestì altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente garantito dalla Società.

Art. 15 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società- Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata indirizzata a ALLIANZ S.p.A. - Settore Credito e Cauzioni - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano e per conoscenza all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 17 - Foro competente - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente il Foro di Milano, ovvero, a scelta della parte attrice, quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.



Polizza n. 501152964

Scheda di Polizza**Sottoscrizioni**

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
- le Condizioni di assicurazione;

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.
GERENZA DI MILANO

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

 **HER Ambiente**
amministratore delegato
Andrea Ramonda

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Condizioni Generali di Assicurazione


- Art. 12) Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.);
- Art. 14) Deposito cautelativo;
- Art. 17) Deroga alla competenza territoriale

Il sottoscritto Contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella scheda di polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi della legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Il sottoscritto Contraente, essendo il presente contratto vincolato a favore del terzo indicato nella relativa clausola e a beneficio del quale è stipulata l'assicurazione, prende altresì atto che la facoltà di recesso potrà essere esercitata solo dando prova di aver messo a disposizione del terzo altra polizza con clausola di vincolo di suo gradimento e conseguente producendo dichiarazione liberatoria in tal senso fornita dal terzo.

Il sottoscritto Contraente, prende atto che la polizza pervenuta in suo possesso è prestata alle condizioni e con le modalità in essa contenute, condizioni e modalità che egli dichiara di conoscere e approvare,

Il sottoscritto Contraente dichiara che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuto contestualmente altri ad integrazione dello stesso



Polizza n. 501152964

Scheda di Polizza

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

 **HERAmbiente**
amministratore delegato
Andrea Ramonda

di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.


Firma dell'Intermediario

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

 **HERAmbiente**
amministratore delegato
Andrea Ramonda

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore _____ del _____

Firma dell'Agente / Esattore _____



Condizioni di assicurazione

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI

Premesso:

con deliberazione n. DET-AMB-2019-6054 del 31/12/2019 ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha rilasciato autorizzazione Integrale Ambientata (AIA) per l'annualità 2020 cioè dal 01/01/2020 al 31/12/2020 alla ditta HERAMBIENTE SPA con sede legale in Via C. Berti Pichat 2/4 Bologna e stabilimento/sede operativa in Ravenna (RA) (in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attività di RECUPEROENERGETICO (IRE) E CONNESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR/CSS PRESSO COMPARTOPOLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") -AGGIORNAMENTO AIA PER ADEGUAMENTO CONDIZIONI DI ESERCIZIO ANNO 2020 SECONDO DGR n. 1062/2019;

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro 140.000,00

che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

TUTTO CIO' PREMESSO

la società ALLIANZ S.p.A. inserita nell'elenco I VASS delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n° 348 con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha una durata di giorni 365 a partire dal 01.01.2020.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere ad ARPAE a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 Durata della polizza

Condizioni di assicurazione

La durata della presente garanzia fidejussoria è fino al 31.12.2020 data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi 2 anni e cioè fino al 31.12.2022

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali)

(quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il

mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio.

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in

ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3,

detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Arpa che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Condizioni di assicurazione

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;

cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;

soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);

revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Condizioni di assicurazione

Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Condizioni che regolano il rapporto fra il Contraente e Allianz S.p.A. (di seguito denominata Società)

Art. 11 - Premio - Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società. In caso di proroghe dovute, il Contraente è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio; il mancato pagamento di essi non potrà essere opposto all'Amministrazione.

Art. 12 - Rivalsa- Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.

Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero- Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Controgaranzia- Nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente garantito dalla Società.

Art. 15 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società- Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata indirizzata a ALLIANZ S.p.A. - Settore Credito e Cauzioni - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano e per conoscenza all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 17 - Foro competente - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente il Foro di Milano, ovvero, a scelta della parte attrice, quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.